

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

Emanato con D.R. n. 1677 del 10 dic. 2007 (affisso all’Albo prot. n. 28948 del 12 dic. 2007);

Modificato con D.R. n. 1015 dell’1 ott. 2009 (affisso all’Albo prot. n. 20790 del 6 ott. 2009)

REGOLAMENTO RECANTE NORME SULLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO E DI MOBILITA’ INTERNA PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO E DI RICERCATORE, AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.Lgs. 6 APRILE 2006 N.164

INDICE

CAPO I - Parte Generale

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Programmazione

CAPO II - Trasferimenti

Articolo 3 - Attivazione delle procedure di trasferimento

Articolo 4 - Requisiti

Articolo 5 - Presentazione delle domande

Articolo 6 – Adempimenti delle Facoltà

Articolo 7 – Richiesta parere C.U.N.

Articolo 8 – Conclusione delle procedure di trasferimento

CAPO III - Mobilità interna

Articolo 9 - Procedure

CAPO IV - Disposizioni finali ed efficacia

Articolo 10 - Disposizioni finali ed efficacia

CAPO I

Parte generale

ART.1

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.6 , commi 9 e 10 della Legge 9/5/1989 n.168 e delle disposizioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 6/4/2006 n.164, disciplina le procedure per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante trasferimento ovvero passaggio sul posto stesso di docente e di ricercatore, nonché le procedure di mobilità interna, da Facoltà a Facoltà e/o da un settore scientifico disciplinare ad un altro dei professori e dei ricercatori nell'ambito dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale".

ART.2 **(Programmazione)**

1. I Consigli di Facoltà, in sede di programmazione dell'attività didattica, deliberano l'attivazione delle procedure di trasferimento e/o di mobilità interna per la copertura di posti vacanti di docenti di ruolo e di ricercatori. In tale sede le Facoltà devono precisare:
 - a) la tipologia del posto che si intende coprire: professore di ruolo di I fascia – professore di ruolo di II fascia, ricercatore;
 - b) il settore scientifico disciplinare;
 - c) le modalità di copertura: trasferimento o mobilità interna.
2. La relativa delibera è adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
3. Il Senato Accademico, verificata la congruenza delle proposte pervenute dalle Facoltà con le esigenze didattiche e di ricerca dell'Università, delibera in merito alle stesse.
4. Nel caso in cui il posto venga coperto per trasferimento da un docente o ricercatore la cui retribuzione comporti per il bilancio dell'Università un onere maggiore, il Consiglio d'Amministrazione dovrà deliberare circa l'individuazione della copertura aggiuntiva.

CAPO II **Trasferimenti**

ART.3 **(Attivazione delle procedure di trasferimento)**

1. Le Facoltà possono ricorrere alle procedure di cui al presente Regolamento quando risultino accertate risorse adeguate per la copertura di posti di ruolo di professore ordinario, di professore associato e di ricercatori nell'ambito della programmazione di cui all'art.1/ter, lett.e del D.L.31/1/2005 n.7, convertito nella Legge 31/3/2005 n.43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art.51 comma 4, della Legge 7/12/1997 n.449 e all'art.1 comma 105 della Legge 30/12/2004 n.311.
2. In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici ai sensi del precedente articolo 2, il Rettore emana avvisi di vacanza dei posti di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore da coprire mediante trasferimento.
3. Nell'avviso deve essere indicato il settore scientifico - disciplinare cui si riferisce il posto da coprire. L'avviso può anche contenere l'indicazione della tipologia dell'impegno scientifico e didattico che sarà richiesto al vincitore.
4. Dell'avviso di vacanza viene data pubblicità mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, affissione all'Albo ufficiale dell'Università e diffusione per via telematica tramite il sito web dell'Ateneo (www.unior.it).

ART.4 **(Requisiti)**

1. Possono presentare domanda per le procedure di trasferimento previste per la copertura di posti vacanti di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore, i docenti che rivestono

la medesima posizione accademica per la quale è stata dichiarata la vacanza, appartenenti ad altra sede Universitaria, dopo tre anni accademici di loro permanenza in detta sede, anche se in aspettativa ai sensi dell'art.13 I comma n.ri da 1 a 9 del D.P.R.382/80.

2. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza. Il provvedimento di trasferimento produce effetto, in ogni caso, decorso il triennio di cui al comma 1.
3. Ai fini della determinazione del periodo di servizio di cui al comma 1., l'eventuale periodo di servizio assolto facendo seguito ad una chiamata in corso d'anno che abbia superato i sei mesi di durata viene computato come equivalente ad un intero anno accademico di servizio.
4. I professori ed i ricercatori di ruolo possono chiedere di essere trasferiti ad un settore scientifico disciplinare diverso da quello di titolarità quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere in possesso di qualificazione scientifica adeguata al settore scientifico disciplinare di destinazione;
 - b) essere già stati titolari del settore scientifico disciplinare oggetto dell'avviso.

ART.5

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di partecipazione alle procedure di trasferimento di cui al presente regolamento, redatte in carta libera, devono pervenire al Preside di Facoltà entro 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale e secondo le modalità stabilite dall'avviso stesso.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare espressamente il rispetto dell'obbligo di cui all'art.4, commi 1 e 2 del presente regolamento.
3. Alle domande devono essere allegati:
 - a) il curriculum dell'attività scientifica e professionale;
 - b) l'elenco dei titoli che l'interessato intende sottoporre alla valutazione, dei quali deve essere dichiarato il possesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
 - c) l'elenco generale dei lavori scientifici e copia di quelli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione. Tali lavori possono essere prodotti in originale, ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi di legge.

ART.6

(Adempimenti della Facoltà)

1. Il Consiglio di Facoltà esamina entro i successivi trenta giorni la domanda o le domande di trasferimento presentate.
2. Il Consiglio di Facoltà per valutare le pubblicazioni scientifiche ed il curriculum complessivo del candidato adotta i seguenti criteri generali:
 - a) rilevanza scientifica delle pubblicazioni;
 - b) continuità temporale della produzione scientifica;
 - c) attività didattica svolta;
 - d) congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con l'area tematica ricompresa nella declaratoria del settore scientifico disciplinare di cui al D.M. del 4/10/2000, nonché con le esigenze della Facoltà;Il Consiglio di Facoltà può predeterminare ulteriori criteri.
3. La delibera concernente la chiamata è adottata dal Consiglio di Facoltà a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. La Facoltà può decidere con la maggioranza di cui al comma precedente, di non procedere alla chiamata motivandone le ragioni rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche e ai profili dei candidati.

ART.7
(Richiesta parere al C.U.N.)

1. Nel caso in cui il trasferimento comporti l'inquadramento dell'interessato in un settore scientifico disciplinare diverso da quello di titolarità, la delibera assunta dal Consiglio di Facoltà, di accoglimento del trasferimento è trasmessa al C.U.N. per l'acquisizione del prescritto parere.

Trascorsi quarantacinque giorni dall'inoltro della richiesta, in caso di mancata espressione del parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale, il parere medesimo si considera favorevolmente acquisito. In ogni caso il Senato Accademico può discostarsi dal parere reso dal Consiglio Universitario Nazionale, motivando sul punto.

ART.8
(Conclusione delle procedure di trasferimento)

1. La procedura di trasferimento si conclude con provvedimento del Rettore che, accertata la regolarità del procedimento, dispone il trasferimento. Il provvedimento rettorale di trasferimento è definitivo.
2. Il trasferimento, salvo accordi con l'Università di provenienza del docente, ha decorrenza dal 1° novembre successivo.
3. Il decreto rettorale è comunicato a tutti i candidati entro trenta giorni dall'emanazione. Entro lo stesso termine, qualora il Consiglio di Facoltà decide di non procedere ad alcuna chiamata, il Preside della Facoltà interessata trasmette la delibera all'Amministrazione, che ne darà comunicazione ai candidati.

CAPO III
Mobilità interna

ART. 9
(Procedure)

1. In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici ai sensi dell'art. 2 del Capo I del presente Regolamento, il Rettore emana avvisi di vacanza di posti di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore da coprire mediante passaggio sugli stessi di docenti o ricercatori appartenenti a questa Università. Dell'avviso di vacanza viene data pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università.
2. Le domande di partecipazione alle procedure di mobilità interna, redatte in carta libera, devono pervenire al Preside di Facoltà entro 20 giorni decorrenti dal giorno dell'affissione dell'avviso di vacanza e secondo le modalità stabilite nell'avviso stesso. Contestualmente deve essere presentata richiesta di nulla osta al Preside della Facoltà di appartenenza.
3. La Facoltà di appartenenza concede il nulla osta alla mobilità, dopo aver verificato che questa non compromette, per la durata normale dei Corsi di Laurea e/o di Laurea Magistrale a cui il candidato afferisce, i requisiti minimi ed i requisiti qualitativi della docenza previsti dal D.M. 270 e successive integrazioni, nonché le esigenze connesse con i programmi didattici dei Corsi di studio della stessa Facoltà. Il nulla osta può essere concesso anche dopo la scadenza del bando.

4. Il Consiglio della Facoltà ricevente effettua la valutazione del profilo scientifico e didattico dei candidati e adotta la relativa delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Con la stessa maggioranza può decidere di non procedere alla chiamata dandone ampia motivazione.
5. Nel caso di passaggio per mobilità interna su un diverso settore scientifico - disciplinare possono presentare domanda i docenti e i ricercatori in possesso di conferma. Il Senato Accademico verifica la coerenza della richiesta rispetto agli assetti organici della docenza nell'ambito dell'Ateneo, anche alla luce dei requisiti richiesti dal D.M. 270 e successive integrazioni. Nel caso di parere favorevole, si osserva, quanto stabilito al capo II, art. 7 del presente Regolamento.
6. Il decreto del Rettore con cui si dispone la mobilità interna ovvero la delibera con cui il Consiglio di Facoltà decide di non procedere ad alcuna chiamata è comunicato, entro trenta giorni, a tutti gli interessati, a cura dell'amministrazione.
7. Il provvedimento rettorale con cui si dispone la mobilità interna è definitivo.

CAPO IV

Disposizioni finali ed efficacia

ART. 10

(Disposizioni finali ed efficacia)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università del relativo decreto rettorale di emanazione e sostituisce le disposizioni contemplate dal Regolamento di Ateneo emanato con il D.R. n1257 del 6/10/1999 e successive modificazioni.
2. Il presente Regolamento sarà altresì pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia.